



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 608 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Silvia Sladojevich, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Montini, Giulia Zani, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Montini in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;

nei confronti

Eriselda Kalivaci, Silvia Scannerini, Rovena Muzaka non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16675 del 15 novembre 2017 (pubblicato sul BURT del 22.11.2017) con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 indetto dalla Regione Toscana;

- del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017, nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che “in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea” (doc. 8));

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 10.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017, unitamente a quest'ultimo, nella parte in cui (art. 8 comma 5) prevedono che “in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea” (doc. 2);

- del decreto dirigenziale Regione Toscana n. 9843 del 7.7.2017 nella parte ove ha confermato l'art. 8 del medesimo bando il cui comma 5 prevede che “in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea”;

- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale toscana n. 4 con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta della dott.ssa Silvia Sladojevich nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta b) (“DOXICILLINA”) data dalla ricorrente al quesito n. 87 – compito Versione C “Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme”;

-del provvedimento di incogniti estremi, ove adottato, mediante il quale è stata

rigettata l'istanza di autotutela presentata dalla dott.ssa Sladojevich al fine di ottenere la modifica dei punteggi a lei conferiti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SLADOJEVICH SILVIA il 22\3\2018 :

nota del Ministero della Salute del 27.12.2017 prot. n. 66688 a firma del Direttore Generale “delle professioni sanitarie e delle risorse umane del S.s.n” e delle allegate osservazioni della Commissione ministeriale per il Corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017 - 2020, nella parte in cui è stata respinta l'istanza di riesame dei quesiti ed autotutela presentata dalla dott.ssa Sladojevich il 6.12.2017 e, con riferimento al quesito n. 87 – Compito Vers. C , “Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?” è stato rilevato che “trattasi di refuso di stampa che in alcun modo poteva interferire con la identificazione della risposta corretta in quanto, non esistendo in commercio la doxicillina ma soltanto doxiciclina – farmaco indicato per il trattamento della malattia di Lyme – non vi era possibilità alcuna che il suddetto refuso potesse in qualche modo fuorviare i candidati. Inoltre, non è la risposta esatta. Conclusione: trattasi di un refuso di stampa di una risposta sbagliata in quanto quella corretta è un'altra. Quindi non rileva” (doc. 22);

- del provvedimento della Regione Toscana, ove adottato, di incogniti estremi con il quale è stata rigetta l'istanza di riesame dei quesiti ed autotutela presentata dalla dott.ssa Sladojevich il 6.12.2017 (doc. 15)

nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16675 del 15 novembre 2017 (pubblicato sul BURT del 22.11.2017) con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 indetto dalla Regione Toscana (doc. 11);

- del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017, nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che “in caso di parità di

punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea” (doc. 8);

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 10.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017, unitamente a quest'ultimo, nella parte in cui (art. 8 comma 5) prevedono che “in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea” (doc. 2);

- del decreto dirigenziale Regione Toscana n. 9843 del 7.7.2017 nella parte in cui, dopo aver modificato i requisiti di partecipazione previsti all'art. 2, commi 2, 3 e 4 del bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 già approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 14.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017 ed aver disposto la riapertura del termine di presentazione delle domande, ha confermato l'art. 8 del medesimo bando nella parte in cui (comma 5) prevede che “in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea” (docc. 2 e 10);

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale toscana n. 4 con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta della dott.ssa Silvia Sladojevich nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta b) (“DOXICILLINA”) data dalla ricorrente al quesito n. 87 – compito Versione C “Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?”

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 - “Versione C”- nella parte in cui è previsto che la risposta esatta del quesito n. 87 – Compito Versione C - “Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?” è solamente la n. a) Cefalexina e non (anche) la n. b) Doxicillina (doc. 12 ter)

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n.1746 del 14 febbraio 2018;

Vista l'istanza, depositata il 10 aprile 2018, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e attesa la presenza di un imprecisato numero di soggetti in proposito potenzialmente interessati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. del ricorso per motivi aggiunti

5. Ritenuto pertanto che la suddetta notificazione dei motivi aggiunti per pubblici proclami dovrà svolgersi osservando le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Toscana dal quale risulti:

A1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto delle doglianze formulate con i motivi aggiunti;

A4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

A5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

A6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A7.- il testo integrale dei motivi aggiunti, nonché l'elenco nominativo dei contro

interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Toscana ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la Regione Toscana resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto A2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (quindici) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Dispone la notifica per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione.

Conferma per la prosecuzione della fase cautelare della presente controversia la camera di consiglio del 17 luglio 2018.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2018.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO